



Edizione di martedì 18 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Contribuenti concordatari: i benefici premiali operano già con riferimento al credito Iva annuale 2024

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Modello Eas: variazioni 2024 da inviare entro il 31 marzo 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Gli immobili nel reddito d'impresa alla luce di recenti sentenze della Cassazione

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

IVA

Rintroduzione di beni: esenzione Iva importazione anche in caso di violazione normativa doganale

di **Marco Peirola**

CONTROLLO

È legge la limitazione della responsabilità dei sindaci

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

VIGILANZA E REVISIONE

Adeguate verifica e monitoraggio antiriciclaggio

di **Costantino Magro, Pierluigi Magro**

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 18 marzo 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Rateazione del corrispettivo e contratti di escrow nelle operazioni di m&a di Studi professionali

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**



CASI OPERATIVI

Contribuenti concordatari: i benefici premiali operano già con riferimento al credito Iva annuale 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari



Esperto AI

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Alfa Srl ha aderito al CPB con riferimento al biennio 2024-2025.

Si chiede un chiarimento in merito all'effetto premiale dell'adesione al CPB nel caso in cui il punteggio Isa per l'esercizio 2023 e/o la media 2022-2023 non raggiungesse il limite premiale.

È possibile fruire della maggior soglia per l'utilizzo dei crediti Iva e, in caso positivo, tale beneficio opera già con riferimento al credito annuale 2024?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Modello Eas: variazioni 2024 da inviare entro il 31 marzo 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

Il **modello Eas** deve essere **inviato entro il prossimo 31 marzo 2025**, per comunicare eventuali **variazioni di dati**, precedentemente trasmessi, intervenute nel corso del **2024**.

L'adempimento, infatti, va effettuato entro il 31 marzo dell'**anno successivo** rispetto all'anno in cui si è verificata la modifica. Invece, per gli enti di **nuova costituzione**, il modello Eas deve essere presentato **entro i 60 giorni successivi**.

Si tratta di un appuntamento importante, siccome le agevolazioni fiscali – **non imponibilità** ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti – previste per gli enti non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) sono subordinate sia al possesso di determinati **requisiti** previsti dalla normativa tributaria (ex [articolo 148, Tuir](#), e [articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972](#)), sia alla **tempestiva trasmissione** all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti sotto il profilo fiscale attraverso il modello Eas.

Peraltro, in caso di **perdita dei requisiti qualificanti**, l'invio del modello deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza.

L'obbligo comunicativo riguarda gli **enti associativi non commerciali di carattere "privato"**, con esclusione dal, 5 settembre 2023, delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che si avvalgono (o intendono avvalersi) del **regime agevolativo** di cui all'[articolo 148, Tuir](#), e all'[articolo 4, commi 4 e 6, D.P.R. 633/1972](#), possedendo gli specifici requisiti richiesti.

L'adempimento, inoltre, grava anche **sugli enti associativi** che, ai sensi dell'[articolo 148, comma 1, Tuir](#), si limitano a **riscuotere quote associative** oppure **contributi** versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.

Il modello Eas va **trasmesso all'Agenzia delle entrate** esclusivamente in **modalità telematica**.

Alcune variazioni di dati non fanno, però, scattare l'obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta

delle modifiche riguardanti:

- i **dati anagrafici** dell'**ente non commerciale** (Sezione “*Dati relativi all’ente*”) oppure quelli del **rappresentante legale** (Sezione “*Rappresentante legale*”), poiché queste sono già state comunicate all'Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6 (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il modello AA7/10 (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
- specificatamente i dati contenuti nei **seguenti punti** della Sezione “*Dichiarazioni del rappresentante legale*”:
 1. il **punto 20**, in cui vanno indicati gli **importi** riferiti ai proventi ricevuti per attività di **sponsorizzazione e pubblicità**. L'esonero dalla nuova presentazione del modello Eas vale soltanto in caso di variazione degli importi;
 2. il **punto 21**, in cui vanno indicati gli importi dei costi per i **messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
 3. il **punto 23**, in cui va indicato l'ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle **entrate** dell'ente;
 4. il **punto 24**, in cui va indicato il **numero** di **associati** dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso;
 5. il **punto 30**, che accoglie gli importi delle **erogazioni liberali** ricevute;
 6. il **punto 31**, in cui vanno indicati gli importi dei **contributi pubblici** ricevuti;
 7. il **punto 33**, in cui va indicato il **numero** e i **giorni** delle **manifestazioni** per la raccolta pubblica di fondi.

La stessa Agenzia delle entrate ha chiarito che il **termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio**. Pertanto, la presentazione tardiva del modello non esclude l'ente dal regime agevolato di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì **determina l'impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione** per le sole **attività precedenti** la data di presentazione del modello stesso. Sicché “*l'associazione può applicare il ... regime agevolativo alle operazioni compiute **successivamente** alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas*”.

Peraltro, l'**omessa o tardiva presentazione del modello Eas può essere sanata ex tunc** attraverso l'istituto della **remissione in bonis** ([risoluzione n. 110/E/2012](#)). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, **si rende necessario**:

- **inviare** il modello Eas (in caso di omissione);
- **versare** contestualmente la **sanzione** pari a **250 euro** con il modello F24 Elide, inserendo il codice tributo “8114” e come “*anno di riferimento*” l'anno per il quale si effettua il versamento.

Gli immobili nel reddito d'impresa alla luce di recenti sentenze della Cassazione

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

Il tema della **corretta classificazione degli immobili** è questione centrale nel **reddito d'impresa**, con immediate ripercussioni sul **modello dichiarativo di prossima redazione**; basti pensare al rigo RF 10 del modello Redditi SC 2025 (ancora in bozza), in cui rilevare i **costi degli immobili patrimoniali** che, ex [articolo 90, Tuir](#), **non sono deducibili**, ancorché imputati a Conto economico. Su questo tema è recentemente intervenuta la Cassazione, con [sentenza n. 25550/2024](#), i cui contenuti lasciano **alquanto perplessi**, e forse è stata persa un'occasione per fare una **volta per tutte chiarezza sui tratti distintivi delle tre categorie di immobili d'impresa**. È noto che un immobile può rappresentare, per l'impresa che lo detiene, **tre diversi assets**, da iscrivere con diverse modalità nell'attivo patrimoniale:

- **immobile merce**: è l'immobile al cui **scambio è finalizzata l'attività d'impresa**. Esso può essere acquistato con **l'obiettivo di una futura cessione**, costruito *ex novo*, ristrutturato; insomma, l'elemento qualificante è la **destinazione del bene a produrre ricavi per la vendita**. L'immobile in questione va collocato negli acquisti di merce, quindi voce B 6 del Conto economico, così come in questa voce vanno collocate le merci e le **materie prime acquistate e necessarie per la sua costruzione o ristrutturazione**. A fine esercizio tale bene va rilevato tra **le rimanenze con valutazione esclusivamente al costo**. Questa ipotesi non va confusa con gli immobili costruiti in base a contratti di appalto da parte di imprese costruttrici che non hanno la proprietà del terreno sottostante e si limitano a prestare **servizi di costruzione a favore di un committente**, poiché in tal caso avremmo, comunque, la necessità di **rilevare le rimanenze** (voce A 3 del Conto economico), ma sarebbero **opere in corso su ordinazione determinate**, in taluni casi, anche al **corrispettivo maturato e non al costo**. La classificazione dell'immobile tra le rimanenze è strettamente legata ad acquisti di **merci e materie prime necessari per la costruzione** rilevate nella voce B6 del Conto economico e questo passaggio è fondamentale alla luce di ciò che diremo tra breve, analizzando la citata sentenza della Cassazione. Gli **immobili merce non entrano nel test di operatività da società di comodo**, di cui all'[articolo 30, L. 724/1994](#) (recentemente modificato dall'[articolo 20, D.Lgs. 192/2024](#)) e nulla vieta che la **destinazione alla cessione inizialmente adottata dal management** dell'azienda venga modificata nel tempo con **implicazioni contabili e**

fiscali di non poco conto;

- **immobile patrimonio:** è l'immobile che **rappresenta un investimento duraturo dell'impresa**, non utilizzato come bene strumentale per esercitare l'attività aziendale, bensì come **oggetto della stessa attività come ha ricordato più volte la Cassazione** (tra le altre, la [sentenza n. 4417/2020](#)) che, sul punto, recita : *“la nozione di “beni strumentali” va restrittivamente intesa, includendovi esclusivamente gli immobili che abbiano, come unica destinazione, quella di essere direttamente impiegati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti”*. Si tratta di un bene da iscrivere **nell'attivo patrimoniale immobilizzato** nella voce B II 1, come suggerisce il **documento Oic 16** che, al § 59, aggiunge la necessità di evitare il **processo di ammortamento se il valore residuo è pari o superiore rispetto al valore contabile**. Tali beni sono disciplinati fiscalmente dall'[articolo 90, Tuir](#), secondo cui essi partecipano alla formazione del reddito d'impresa **in base alle regole previste per i redditi fondiari**, il che comporta **l'esclusione della deduzione analitica dei costi relativi a detti beni**. In quanto beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali, questi immobili sono da considerare nel *test* di operatività sopra citato;
- **immobili strumentali per natura o per destinazione:** è l'immobile utilizzato in **modo duraturo direttamente nel processo produttivo di una certa impresa** (o avente meramente caratteristiche tali da non poter essere utilizzato in modo non strumentale), da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali, voce B II1 dell'attivo patrimoniale e da sottoporre al processo di ammortamento limitatamente al valore del costruito. **Non va ammortizzata l'area sottostante**, posto che: *“I terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche”* (Oic 16, § 60).

Ebbene, alla luce di tale ricostruzione normativo/contabile, appare **non facilmente comprensibile il ragionamento eseguito dalla CTR Piemonte**, con sentenza 612/15; sentenza che, poi, ha portato alla **citata pronuncia della Suprema Corte n. 25550/2024**. Infatti, secondo la CTR Piemonte la società in questione aveva **costruito un immobile**; ebbene *“... Tale circostanza, **giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali** e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione”*.

Come si possa immaginare che un **immobile vada classificato come patrimoniale**, in quanto costruito per la cessione non è ben chiaro, come non è chiaro per quale motivo un **immobile patrimoniale debba essere qualificato tra le rimanenze**. Detto ciò, è evidente che un immobile costruito per la cessione **non può dare luogo a plusvalenze quando è trasferito a terzi** (come erroneamente ha ritenuto la società oggetto dell'accertamento), **ma nemmeno accettabile** (come invece emerge nella sentenza della Cassazione) è il fatto che, cedendo un immobile per un importo, ad esempio, di 500.000 euro, **l'ufficio accerti la stessa somma come reddito non dichiarato**. È evidente, infatti, che il reddito imponibile della cessione non può che essere il differenziale tra il **ricavo della vendita e l'ammontare delle rimanenze iniziali**, mentre nella sentenza della Cassazione si accoglie la tesi dell'ufficio, secondo cui **l'imponibile evaso è il**

ricavato della vendita, senza prendere in considerazione **l'importo delle rimanenze iniziali**.

Ecco, perché, si diceva all'inizio, che con la [sentenza n. 25550/2024](#), la Suprema Corte ha perso un'occasione per dire con, semplicità e chiarezza, che:

- **cedendo un immobile merce**, l'imponibile è il differenziale tra **costo di acquisto o costo di costruzione** (eventualmente allocato tra le rimanenze iniziali) e il **ricavo della cessione**;
- **cedendo un immobile patrimoniale** l'imponibile è il **valore plusvalente**, calcolato **senza tener conto di alcun ammortamento dello stesso bene**;
- **cedendo un immobile strumentale**, l'imponibile è generato dalla plusvalenza, che tiene conto del processo di ammortamento della **parte del bene sovrastante l'area su cui insiste il fabbricato ceduto**.

Rintroduzione di beni: esenzione Iva importazione anche in caso di violazione normativa doganale

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Esportazioni, plafond di esportatore abituale e importazioni

Scopri di più

Nelle conclusioni presentate il 6 marzo 2025, nell'ambito della causa C-125/24, l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato l'**interazione tra la normativa doganale e la normativa Iva**, ai fini dell'applicazione **dell'esenzione dall'Iva all'importazione** in caso di reintroduzione nell'UE di beni che beneficiano di una **franchigia doganale**.

Nella fattispecie in esame, alcuni **cavalli da competizione sono stati esportati dalla Svezia in Norvegia** e, successivamente, reimportati in Svezia, **senza, però, essere dichiarati in dogana all'arrivo nel territorio doganale dell'Unione Europea**.

Le Autorità doganali svedesi hanno **preteso il pagamento dell'Iva all'importazione**, in quanto la franchigia dal **pagamento dell'Iva in sede di reimportazione**, prevista dall'articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE (recepita dall'[articolo 68, comma 1, lettera d\), D.P.R. 633/1972](#)), presuppone che **i cavalli siano dichiarati per l'immissione in libera pratica e che sia presentata la domanda di esenzione dai dazi doganali**.

Per comprendere i termini della questione, occorre osservare che, uscendo dal territorio doganale dell'Unione, le merci **perdono la posizione di merci unionali** (articolo 154, lettera a), Codice doganale) e diventano merci non unionali (articolo 5, punto 24), Codice doganale).

Quando devono essere **reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione**, le merci non unionali devono, fatta salva l'applicazione di **regimi doganali speciali**, essere oggetto di una **nuova dichiarazione per l'immissione in libera pratica** (articolo 201, § 1, Codice doganale) e ciò farebbe sorgere, in linea di principio, l'obbligazione doganale (articolo 77, § 1, Codice doganale).

Per evitare **l'onere dei dazi per le merci che sono state in precedenza unionali** (merci in reintroduzione), l'articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale, prevede, **a determinate condizioni**, un'esenzione. I relativi requisiti non sono, però, soddisfatti nel caso di specie, a causa della **mancata dichiarazione in dogana** (articoli 158, § 1, e 201, § 1, Codice doganale) e della **mancata presentazione della domanda** (articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale).

Inoltre, a causa di tali inadempimenti (articolo 139, § 1, Codice doganale), è **sorta un'obbligazione doganale** ai sensi dell'articolo 79, § 1, lettera a), Codice doganale.

Tuttavia, l'articolo 86, § 6, Codice doganale, prevede un'**eccezione** a quest'ultima ipotesi, stabilendo che **l'esenzione dai dazi doganali è concessa**, in particolare, alle **merci in reintroduzione** ai sensi dell'articolo 203, § 1, comma 1, Codice doganale, anche se l'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 79, § 1, lettera a), Codice doganale, ossia a seguito dell'inosservanza degli obblighi, **purché non vi sia un tentativo di frode**.

La questione sollevata dal giudice nazionale è relativa alla **portata dei requisiti sostanziali e formali** previsti dall'articolo 203, Direttiva 2006/112/CE, affinché **l'esenzione dai dazi all'importazione**, e quindi la deroga all'obbligo di pagamento dell'Iva, possa essere riconosciuta all'atto della reimportazione qualora sia sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, Codice doganale dell'Unione, **a causa dell'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa doganale**.

L'avvocato UE ha esaminato, anzitutto, **se la concessione dell'esenzione dall'Iva all'importazione** abbia **carattere accessorio rispetto alla normativa doganale** e presupponga che siano **soddisfatti tutti i requisiti per la franchigia doganale**. Se così fosse, infatti, l'esenzione dall'Iva all'importazione potrebbe essere concessa, nel caso di specie, **solo se ricorresse l'eccezione prevista dall'articolo 86, § 6, Codice doganale**.

La conclusione raggiunta dall'avvocato generale è che **non è necessario rispettare la procedura doganale**, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'Iva all'importazione, di cui all'articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE. Al contrario, è sufficiente che siano **soddisfatti i requisiti sostanziali per l'esenzione dai dazi doganali** (nel caso di specie, **l'esistenza delle corrispondenti merci in reintroduzione**), come si è verificato nella fattispecie in esame. Di conseguenza, l'inosservanza degli obblighi di presentare le **merci in dogana e di dichiarazione in dogana**, così come di presentare la domanda di esenzione dai dazi doganali, anche se comporta l'insorgenza dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, Codice doganale, **non preclude l'applicazione dell'esenzione** dall'Iva all'importazione per le merci oggetto di reintroduzione.

L'Iva all'importazione si applica ai beni che entrano nel circuito economico dell'Unione e che possono essere **oggetto di consumo**. Tuttavia, quando le merci, inizialmente provenienti dall'Unione, vengono reimportate nell'Unione nello Stato originario, **non vi sono aumenti di valore "consumabili" da assoggettare a imposta**, ragion per cui l'articolo 143, § 1, lettera e), Direttiva 2006/112/CE, prevede l'esenzione dall'Iva all'importazione.

Pertanto, una violazione della normativa doganale **genera soltanto un'obbligazione doganale**, mentre un'obbligazione a titolo di Iva può aggiungersi ad essa solo se la violazione in parola realizza al contempo il **fatto generatore dell'Iva all'importazione**, il quale presuppone che le **merci possano essere destinate anche a un consumo soggetto ad imposta nello Stato membro**.



È vero che la violazione del regime doganale può costituire un indizio di tale destinazione, ma – come sopra detto – per le merci in reintroduzione ai sensi dell’articolo 203, Codice doganale, **non esiste un aumento di valore che possa essere “consumato”** e che debba essere assoggettato ad imposta.

L’avvocato UE ha, inoltre, escluso che l’esenzione dall’Iva all’importazione abbia **carattere accessorio rispetto alla normativa doganale**.

Nella pratica, l’Iva all’importazione e i dazi doganali **sono riscossi e pagati congiuntamente**, ma questo non è sufficiente per dimostrare un’accessorietà in forza della quale la procedura doganale dovrebbe essere rispettata anche ai fini dell’esenzione dall’Iva, in quanto i **due regimi sono concepiti in modo diverso**.

CONTROLLO

È legge la limitazione della responsabilità dei sindaci

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Seminario di specializzazione

Collegio sindacale

Indicazioni operative per lo svolgimento dei controlli e il presidio della crisi di impresa alla luce delle nuove norme di comportamento

Scopri di più

Nella giornata del 12 marzo 2025, il **Senato della Repubblica** ha approvato il **Disegno di legge n. 1155**, il quale era già stato **approvato dalla Camera dei deputati**, nonché esaminato in sede redigente dalla Commissione giustizia del Senato, che va a **sostituire integralmente l'[articolo 2407, cod. civ.](#)**, e a decretare una **profonda modifica** della disciplina della **responsabilità dei componenti dei collegi sindacali** delle società di capitali, e dei **sindaci unici** di Srl, anche nei casi in cui è loro affidata la **revisione legale dei conti**.

In modo particolare, il novellato **[secondo comma, dell'articolo 2407, cod. civ.](#)**, introduce, **al di fuori dei casi** in cui si sia **agito con dolo**, un regime di **perimetrazione della responsabilità** dei sindaci che pone **fine all'attuale sistema** che risultava, invece, basato sulla **responsabilità solidale** dei sindaci, per fatti o omissioni degli amministratori. Il **nuovo secondo comma**, come emerge dai lavori parlamentari, nel ribadire che i sindaci che hanno agito o omesso di agire in violazione dei propri doveri sono **responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi**, ne circoscrive, tuttavia, la misura a un **multiplo del compenso annuo percepito** dal sindaco stesso, secondo un **sistema a tre scaglioni**: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Il Legislatore interviene, poi, anche sull'**[ultimo comma dell'articolo 2407, cod. civ.](#)**, introducendo un **termine di prescrizione di 5 anni** per l'esercizio dell'**azione di responsabilità** verso i sindaci, decorrente dal **momento del deposito della relazione** dei sindaci ex **[articolo 2429, cod. civ.](#)**, relativa al bilancio relativo all'esercizio in cui **si è verificato il danno**.

La modifica normativa rappresenta, senza alcun dubbio, un **passaggio epocale** nella disciplina della professione per quanto concerne il tema della **responsabilità amministrativa dei sindaci**. È pur vero che il provvedimento non riesce, allo stato attuale, ad **accogliere pienamente tutti i temi** che sono stati, peraltro, evidenziati nel corso dei **lavori parlamentari**, primo fra tutti quello relativo all'applicazione del **sistema di limitazione della responsabilità** anche agli **incarichi di revisione legale** dei conti. Nel corso della discussione svoltasi in Senato, è emerso, infatti, come la Commissione giustizia abbia approvato il DDL nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rispetto al quale erano **state sollevate diverse, e fondate, proposte di miglioramento**. Si è tuttavia preferito seguire una via che consentisse di addivenire in **tempi**

rapidi ad una prima importantissima revisione di un sistema normativo che risultava del tutto **inappropriato e eccessivamente gravoso per i sindaci**, anche sacrificando per tale ragione alcuni ulteriori interventi a miglioramento del testo stesso.

Tuttavia, in sede di Commissione, il Governo ha accolto **due ordini del giorno**, con cui si impegna a valutare **l'estensione ai revisori** persone fisiche e alle società di revisione **delle limitazioni alla responsabilità** analoghe a quelle inserite nell'[articolo 2407, cod. civ.](#), per i componenti del collegio sindacale o per i sindaci unici di Srl che svolgono **anche l'incarico di revisione legale**; ciò potrà avvenire **intervenendo sul testo dell'articolo 15, D.Lgs. 39/2010**. A questo proposito, va ricordato che **Assirevi** aveva prodotto **specifiche osservazioni** proprio a supporto **dell'assoluta necessità dell'estensione della nuova disciplina** anche alla figura dell'incaricato della revisione legale dei conti, peraltro in linea con **documenti assai datati** come quello della Commissione europea con la "*Raccomandazione McCreedy*" del giugno 2008.

Ulteriore **tema controverso** riguarda la **decorrenza della novità normativa**, con particolare riferimento agli **incarichi in corso** alla **data della sua entrata in vigore**. Sul punto, come già era stato discusso in dottrina con riguardo al testo del DDL licenziato dalla Camera dei deputati, il fatto che **manchi una esplicita indicazione** circa la retroattività della disposizione potrebbe **fare propendere per la sua irretroattività**, stante il generale principio di cui all'[articolo 11 delle preleggi](#) ai sensi del quale "*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*". Tuttavia, altre ragioni anche riferibili a **interventi normativi simili susseguitisi nel tempo**, possono fare propendere per una applicazione della disposizione che si **estenda agli incarichi in corso**, a sola esclusione delle situazioni in cui le azioni di responsabilità fossero già state avviate avverso i sindaci, a **salvaguardia del legittimo affidamento del terzo attore** sul previgente sistema normativo. Si auspica che il punto possa trovare una **soluzione chiara e certa**, così da **evitare** il rischio dell'instaurazione di **lunghi e complessi percorsi giurisprudenziali**.

Rimane, infine, aperta la **criticità**, che peraltro fu **oggetto di segnalazione** da parte dei commissari straordinari del Cndcec nel 2022 con una nota allora indirizzata al Ministro Cartabia, in cui si sottolineava la necessità di intervenire anche sull'uso troppo di frequente sproporzionato della **punibilità a titolo di dolo eventuale** per i componenti dei collegi sindacali; il Cndcec, allora, segnalava come fosse opportuno che si riconducessero le **fattispecie di reato** ai requisiti dell'**intenzionalità dolosa**. La modifica dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), lascia allo stato attuale aperta la **delicata questione**.

Adeguata verifica e monitoraggio antiriciclaggio

di **Costantino Magro, Pierluigi Magro**

 Consulting
Finance
Legal
M&A

Soluzioni integrate e professionali
per il controllo dei rischi contabili,
fiscali ed economico-finanziari.

 Magro Associati
SCOPRI DI PIÙ

Il D.Lgs. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, ha recepito la Terza Direttiva UE n. 2005/60/CE ed è il principale riferimento normativo in materia di antiriciclaggio in Italia.

Nel corso degli anni, il Decreto è stato oggetto di diverse modifiche, l'ultima delle quali è avvenuta con il D.Lgs. 125/2019, che ha recepito la Quarta e Quinta Direttiva Europea. Attualmente, si attende l'adozione della Sesta Direttiva UE 2024/1640, parte del cosiddetto *AML Package*.

Le disposizioni normative introdotte mirano a strutturare un sistema di prevenzione e contrasto altamente efficace ed efficiente, volto a impedire l'abuso del sistema finanziario per finalità illecite. Le misure si applicano a tutti i soggetti che, nell'esercizio della propria attività, sono coinvolti in operazioni economiche di rilievo ai fini del trasferimento di fondi o strumenti finanziari. In particolare, professionisti del settore economico, notai, avvocati, commercialisti e revisori sono tenuti all'osservanza di rigorosi obblighi di conformità, volti a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno criminale che deriva dalla commissione di un illecito – definito reato presupposto – da cui si genera un profitto utilizzabile direttamente, trasferibile a terzi o destinabile al finanziamento del terrorismo. Tale pratica si realizza attraverso una serie di operazioni economiche finalizzate a occultare la provenienza illegale dei fondi, complicandone l'identificazione e impedendone il recupero da parte delle autorità.

Poiché strettamente legato alle dinamiche economiche, il riciclaggio evolve in parallelo ai mercati finanziari, adattandosi alle loro trasformazioni. Invero, strumenti come criptovalute, *exchange* non regolamentati e NFT (*token non fungibili*) rappresentano per i soggetti criminali potenti mezzi per occultare la provenienza illecita del denaro, grazie all'anonimato e alla difficoltà di tracciamento che li caratterizzano.

Questa evoluzione impone ai soggetti obbligati un rafforzamento delle competenze, un innalzamento dei livelli di controllo e un costante aggiornamento sulle modalità operative della criminalità finanziaria. A tal fine, le autorità di contrasto – tra cui UIF (Unità di

Informazione Finanziaria), GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e la futura agenzia europea AMLA (*Anti-Money Laundering Authority*) – forniscono periodicamente linee guida e analisi sugli schemi di riciclaggio, contribuendo a potenziare la capacità di prevenzione e contrasto del fenomeno.

La normativa antiriciclaggio disciplina gli obblighi che i soggetti destinatari devono osservare nell'ambito della propria attività, delineando un sistema strutturato di prevenzione e di contrasto al riciclaggio. Tale quadro normativo, integrato dalle disposizioni attuative e dalle norme di autoregolamentazione, costituisce l'architettura fondamentale per la gestione del rischio finanziario connesso a fenomeni illeciti.

Gli obblighi previsti si estrinsecano in un'ampia gamma di attività, partendo dall'autovalutazione del rischio di riciclaggio all'interno della propria struttura e dall'analisi dell'efficacia delle misure adottate per mitigarne l'impatto, fino alla gestione della relazione con il cliente. Questo sistema di controlli assicura un monitoraggio continuo e un rigoroso presidio sulle operazioni finanziarie, contribuendo alla trasparenza e alla prevenzione di attività illecite.

Concentrando l'analisi sugli aspetti operativi, emergono alcune criticità iniziali che si manifestano già al primo incontro con il cliente, soprattutto in relazione a:

- obblighi di adeguata verifica della clientela;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) all'UIF;
- obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni.

Il processo di adeguata verifica rappresenta il pilastro fondamentale del sistema di controllo e mitigazione del rischio di riciclaggio. Questo processo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. identificazione del cliente e verifica della sua identità.
2. individuazione del titolare effettivo, ossia della persona fisica che esercita il controllo sull'entità giuridica.
3. acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo dell'operazione richiesta.
4. analisi della provenienza e della natura dei mezzi finanziari impiegati.
5. monitoraggio continuo dell'operatività del cliente, con aggiornamento costante delle informazioni raccolte nel corso dell'esecuzione del mandato.

Con riferimento al momento operativo dell'iniziale incontro con il cliente, il decreto individua alcune criticità legate all'identificazione del cliente stesso, definendo chiaramente ruoli e responsabilità. In particolare, il fenomeno del riciclaggio rende necessaria l'identificazione di tre figure: il cliente, l'eventuale titolare effettivo e l'origine dei fondi utilizzati.

Per agevolare questo processo, l'articolo 22 del decreto impone ai clienti un preciso obbligo di fornire, per iscritto e sotto la propria diretta responsabilità, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell'adeguata verifica.

Come anticipato, il processo operativo di adeguata verifica si articola in più fasi: inizialmente, si procede con l'identificazione del cliente, acquisendo le informazioni essenziali e definendo un profilo di rischio (rating) basato su specifici parametri. Tali parametri prendono in considerazione tanto il tipo di prestazione professionale richiesta (rischio inerente), quanto le caratteristiche del cliente e l'effettiva attività da svolgere (rischio specifico). La combinazione ponderata di questi elementi determina un indice di rischio complessivo, che guida l'intensità delle misure preventive da adottare. Per facilitare questo processo, viene impiegato un apposito questionario, sottoscritto dal cliente stesso, al quale segue una scheda finale di valutazione predisposta dal partner o dal responsabile Antiriciclaggio (AR).

Dal punto di vista operativo, il processo di identificazione del cliente si concretizza con la raccolta di informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, idonee a confermare l'identità sia del cliente stesso sia dell'eventuale soggetto esecutore. Tra le fonti utilizzabili rientrano documenti ufficiali quali carta d'identità o altri documenti equipollenti, visite camerali, utenze, banche dati relative a contraffazioni o liste criminali, oltre a informazioni reperibili tramite motori di ricerca.

Durante questa fase è essenziale assicurarsi che le informazioni raccolte siano validate attraverso almeno due fonti distinte e indipendenti. Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione ad elementi quali la presenza di soggetti politicamente esposti (PEP), la localizzazione geografica del cliente, la struttura degli assetti proprietari, l'eventuale esposizione verso paesi inseriti nelle cosiddette "black list", nonché il comportamento manifestato dal cliente stesso durante il processo di verifica. Ulteriori parametri rilevanti riguardano il grado di conoscenza della normativa antiriciclaggio dimostrato dal cliente e il tipo di attività economica svolta.

Nell'ambito della revisione, la prestazione resa dal revisore emerge già a partire dalle fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico, che rappresentano un momento decisivo per la corretta impostazione del mandato (si veda "[Fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico di revisione](#)"). In questa fase preliminare, infatti, si innesta il delicato processo di adeguata verifica previsto dalla normativa antiriciclaggio, finalizzato alla valutazione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. L'interconnessione tra revisione e adempimenti antiriciclaggio è evidente, poiché il revisore, durante le attività precontrattuali, deve raccogliere e analizzare informazioni rilevanti sull'identità del cliente, sulla provenienza dei mezzi finanziari impiegati e sulla struttura societaria, valutando attentamente anche eventuali esposizioni a rischi legati a Paesi classificati nelle *black lists*. Tale attività, svolta preventivamente, garantisce non soltanto il rispetto degli obblighi normativi, ma permette anche una migliore definizione del rischio complessivo dell'incarico di revisione, assicurando un elevato standard di indipendenza, trasparenza e qualità professionale.

Per completare efficacemente il processo di adeguata verifica, il revisore è inoltre tenuto a identificare il Titolare Effettivo, ossia il soggetto che risulta essere il reale beneficiario economico della prestazione. Quest'ultimo deve sempre corrispondere ad una o più persone fisiche chiaramente individuabili. La normativa vigente e le norme tecniche forniscono

specifici strumenti metodologici che facilitano l'individuazione dei titolari effettivi, specialmente nei casi caratterizzati da complessità strutturali, come la presenza di numerosi soci, catene societarie articolate, istituti fiduciari o trust.

Il processo suggerito per individuare il titolare effettivo è strutturato attraverso più fasi successive: dapprima, si verifica se esistano persone fisiche con una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale del cliente. Qualora non vi siano soci che superano tale soglia, occorre valutare la presenza di situazioni che consentano di esercitare la maggioranza dei diritti di voto in assemblea o di condizioni che permettano l'esercizio di un'influenza dominante sulla gestione. Solo in assenza anche di queste ultime condizioni, il revisore applicherà la regola residuale che prevede l'identificazione dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza legale dell'ente cliente. Questo percorso, articolato e graduale, garantisce l'efficace individuazione del beneficiario finale anche nelle circostanze più complesse, assicurando il pieno rispetto degli obblighi normativi e una corretta valutazione dei rischi connessi all'incarico.

Un contributo significativo, che non sostituisce gli obblighi previsti ma risulta senz'altro utile, potrebbe derivare dall'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, introdotto con il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022. Tuttavia, il funzionamento di tale registro è attualmente sospeso, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci su alcune questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato, a seguito dell'impugnazione presentata da alcune categorie di soggetti obbligati davanti al TAR del Lazio.

Un breve accenno finale merita il tema del monitoraggio costante. I revisori sono chiamati ad applicare le misure di adeguata verifica della clientela in maniera coerente con le metodologie e i processi propri dell'attività professionale esercitata, rispettando le disposizioni normative e regolamentari relative alla revisione legale, nonché i principi di revisione applicabili (Regolamento Consob 20570/2018). Non è richiesta, pertanto, l'adozione di specifiche procedure aggiuntive mirate esclusivamente alla ricerca di operazioni sospette; è invece lo svolgimento stesso della revisione, eseguito secondo principi corretti e tenendo conto degli indicatori di anomalia forniti dalle autorità competenti, che dovrebbe consentire al revisore di adempiere efficacemente a questo obbligo.

Il processo di adeguata verifica, come descritto precedentemente, deve essere documentato in modo chiaro e completo, risultando verificabile in caso di controllo da parte delle autorità competenti. L'istituzione di un fascicolo antiriciclaggio dedicato a ciascun cliente, in formato cartaceo o digitale, rappresenta dunque lo strumento ideale per tracciare in maniera dettagliata la valutazione iniziale effettuata, archiviare la documentazione raccolta e attestare il rispetto dei termini periodici di aggiornamento e del controllo di validità dei documenti conservati. Ad integrazione di ciò, strutture organizzative più grandi e complesse dovranno dotarsi di procedure interne ben definite e di modalità organizzative adeguate a garantire una efficace governance del processo; tra queste assume particolare rilievo la nomina di un Responsabile Antiriciclaggio (Responsabile AR).

Va sottolineato, inoltre, il ruolo fondamentale che il Decreto attribuisce agli organismi di autoregolamentazione professionale, i quali hanno il compito di promuovere e vigilare sull'osservanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Nello specifico, tali organismi emanano linee guida e regole tecniche, curano la formazione continua degli iscritti e, quando necessario, adottano misure sanzionatorie sul piano disciplinare. Per un ulteriore approfondimento, si segnala il recente documento del CNDEC, pubblicato a gennaio 2025, che aggiorna le regole tecniche riguardanti gli obblighi di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione.

In conclusione, appare opportuno evidenziare come il processo di adeguata verifica antiriciclaggio e le fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico di revisione (si veda "[Fasi prodromiche all'accettazione dell'incarico di revisione](#)") rappresentino attività strettamente correlate e complementari. Entrambi i processi condividono l'obiettivo comune di identificare e mitigare in modo preventivo i rischi legati all'incarico professionale, tutelando al contempo l'indipendenza e la reputazione del revisore. La rigorosa applicazione delle norme antiriciclaggio, unitamente alla strutturata valutazione preliminare dell'incarico di revisione, costituisce dunque un elemento imprescindibile per assicurare qualità, affidabilità e trasparenza nell'attività di revisione legale. Tale sinergia normativa e procedurale garantisce al contempo una gestione efficace del rischio complessivo dell'incarico, tutelando sia il revisore sia l'intero sistema finanziario ed economico.

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 18 marzo 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Rateazione del corrispettivo e contratti di escrow nelle operazioni di m&a di Studi professionali

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners

In collaborazione con


EVENTO GRATUITO
**Riforma fiscale
ed aggregazioni professionali**

Scopri di più

Come già più ampiamente esposto in numerosi precedenti contributi, il corrispettivo per l'acquisizione di uno Studio, sia che l'operazione sia strutturata come subentro in uno Studio professionale individuale/associato, sia che siano contemplate (anche) cessioni di quote o di rami d'azienda (in caso di attività esercitate, anche o esclusivamente, in forma societaria), viene di prassi pagato al cedente in via rateizzata.

In un [recente contributo](#) affrontando i risvolti del nuovo articolo 54-*sexies* Tuir, introdotto dalla recente "Riforma IRES-IRPEF" (D.Lgs. 192/2024), sulle nuove modalità di tassazione del costo per l'acquisizione della clientela, abbiamo infatti illustrato che, nella prassi di MPO, **il pagamento avviene, per il 30% al closing e, per il residuo in rate, per lo più trimestrali, decorrenti, almeno, dal sesto mese dopo il closing, fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia soggetto partecipato da fondi di investimento o supportato dalla finanza strutturata e quindi sia in grado di proporre piani di pagamento più rapidi.**

La rateazione, secondo la prassi MPO, copre quindi il 70% del corrispettivo ed un arco temporale che dipende dalla redditività dello Studio

Oltre a rendere sostenibile, o comunque appetibile, dal punto di vista economico-finanziario, per l'acquirente, l'operazione, la previsione che la maggior parte del corrispettivo venga rateizzata ha anche la funzione di agevolare la previsione contrattuale della **c.d. clausola di salvaguardia**, cioè una clausola di verifica del fatturato ed eventuale adeguamento del corrispettivo di cessione in relazione all'eventuale variazione del fatturato prodotto dalla clientela canalizzata dal cedente (per un approfondimento al riguardo si rinvia a "[Il Trasferimento di uno Studio Professionale: Affiancamento e Clausola di Salvaguardia](#)").

La previsione di una rateizzazione della maggior parte del corrispettivo, senza ulteriori previsioni, potrebbe però scoraggiare il cedente dall'effettuare l'operazione...

[Continua a leggere...](#)



Lorenzo Cofano, Commercialista. Golf Club Carimate, Como. Martedì ore 10:48.

“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.